

**Pratica n. (omissis) - Dott. (omissis) 178**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico premettendo che, in data 11 settembre 2019, veniva pubblicata una sentenza (relativa ad una causa in cui l'istante rappresentava la parte convenuta) che rigettava la domanda attrice condannando la stessa alle spese di lite. Successivamente, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, il richiedente notificava via pec all'avvocato dell'attrice la sentenza, che passava, poi, in giudicato il 2 novembre 2019. Ritenendo - erroneamente - di avere inviato a suo tempo, come prassi, l'abituale invito via pec al pagamento, il richiedente notificava il titolo esecutivo ed il precetto, a cui seguiva la pronta opposizione al precetto di controparte. Tuttavia, con pec del 10 gennaio 2020, il collega di controparte dichiarava, nonostante l'opposizione proposta, la disponibilità della parte assistita a pagare la sola sorte ma senza le spese di precetto. L'Avv. (omissis), in pari data, riscontrava tale messaggio con pec "riservata-personale", scusandosi del fatto di avere omissis - prima della notifica del precetto - di avvisare via mail la controparte e, nel contempo, confermava che le spese di precetto, considerato quanto accaduto, dovevano intendersi stralciate; infine, chiedeva conferma al collega di controparte sui suoi intendimenti in ordine all'opposizione al precetto promossa. In data 15 gennaio 2020 il richiedente riceveva un messaggio dal collega di controparte con allegato il bonifico di pagamento delle somme dovute senza, però, alcun riscontro circa la sorte dell'opposizione. Solo, successivamente, l'Avv. (omissis) apprendeva - da un prudenziale controllo di cancelleria - l'iscrizione al ruolo dell'opposizione al precetto. Contattato il collega di controparte, quest'ultimo avanzava richiesta sulle competenze per l'attività di redazione dell'opposizione. Precisava l'istante di avere ottenuto dalla propria parte assistita, pro bono pacis (senza in nessun modo ritenere fondate, neppure in linea astratta, le ragioni dell'opposizione a precetto), il consenso a chiudere la questione con il versamento a saldo e stralcio di una somma; proposta tuttavia ancora in corso di eventuale accettazione, ragione per cui il richiedente - nel caso in cui la proposta fosse respinta - dovrebbe costituirsi in giudizio, contestando non solo due questioni di merito prive di fondamento, ma soprattutto replicare alla tesi, formulata nell'opposizione, secondo cui la notifica del precetto avrebbe dato luogo a responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, cpc. A questo punto l'Avv. (omissis) rappresentava l'esigenza che, per difendersi sul punto, dovrebbe segnalare e dimostrare in giudizio, che non vi era ragione di iscrivere la causa al ruolo (in data 11 gennaio 2020) laddove, il giorno

precedente, l'avvocato dell'attrice aveva ricevuto, oltre alle scuse, due pec con la chiara conferma che le spese di precetto erano stralciate e che si poteva procedere al pagamento della somma in linea capitale indicata nel titolo esecutivo (ovvero le spese di lite liquidate nella sentenza); inoltre, negli scambi mail intercorsi, non vi era stata mai una richiesta di compensi per l'opposizione spiegata.

Tutto ciò per sostenere che, se vi fosse responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., questa non sarebbe certamente ascrivibile all'assistito e/o al richiedente, semmai in capo all'avvocato della controparte che ha iscritto al ruolo una causa senza che ve ne fosse la ragione sostanziale (la sorte era stata pagata e le spese di precetto rinunciate) e senza avere quanto meno provato, preventivamente, a chiedere la remunerazione dell'attività professionale relativa all'opposizione. Alla luce di quanto sopra l'Avv. (omissis) chiedeva, pertanto, in relazione all'art. 48 CDF, se fosse possibile - per sostenere la difesa - depositare i messaggi pec da lui inviati al collega espressamente dichiarati "riservata-personale".

#### Il Consiglio

- udita la relazione del Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

#### OSSERVA

L'art. 48 CDF, rubricato "*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*" preclude all'avvocato la possibilità di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio, la corrispondenza intercorsa *esclusivamente* tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. La disposizione - come più volte ribadito in sede disciplinare - assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.

Il divieto è stato più volte confermato dal Consiglio Nazionale Forense, laddove, in presenza dell'indicazione "riservata", si esclude qualunque spazio discrezionale, così come nel caso di una proposta transattiva che non sia stata condotta a termine.

*"La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere*

*condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica ..."* (CNF 11 marzo 2015 n. 19).

Inoltre, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e la ratio sarebbe radicalmente *"vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto"* (così CNF n. 38/2012).

L'immanenza della riservatezza può essere anche racchiusa in una pronuncia della Corte di Cassazione, laddove il Supremo Collegio ha ritenuto addirittura che il precetto deontologico ponga un divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra i professionisti e contenente proposte transattive anche se riguarda corrispondenze successive all'invito del giudice a transigere, in quanto, *"ai fini dell'applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la proposta conciliativa deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice, non rilevando le trattative tra i difensori"* (Sez. Un. 21109/2017).

Tutto ciò viene però mitigato da alcune regoli complementari che - costituendo l'eccezione al precetto - al secondo canone dell'articolo in questione, prevedono la possibilità di produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa costituisca perfezionamento e/o prova di un accordo (è del tutto evidente che raggiunta un'intesa questa possa e debba essere esternata) o assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (chiaramente per richiederne l'attuazione potrà essere usata in giudizio nei confronti della parte inadempiente e/o obbligata).

RITIENE

che l'Avv. (omissis), nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta, stante l'impossibilità di rilasciare pareri preventivi su casi specifici ed in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte degli organi di disciplina e che l'emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni preventive potrebbero pertanto costituire anticipazione di giudizio.

---

Parole/frasi chiave: art. **48 CDF**; producibilità corrispondenza riservata - limiti